



COMUNE DI PERNUMIA

# COMUNE DI PERNUMIA

(PROVINCIA DI PADOVA)

Nr. di Prot. \_\_\_\_\_

**COPIA**  
**Deliberazione nr. 2 del 12-01-2023**

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

### OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023-2025

L'anno **duemilaventitre** addì **dodici** del mese di **gennaio** alle ore **12:27**, nella Residenza Comunale del Comune di Pernumia, virtualmente in videoconferenza, formalmente convocata la Giunta Comunale si è riunita con la partecipazione dei Signori:

Nominativo e Qualifica		
<b>Montin Marco</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Faccio Costantino</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>P</b>
<b>Tomiato Michele</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>
<b>Baraldo Filippo</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Tognin Silvia</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>

Con l'assistenza del Segretario Comunale Callegari Dott. Ennio

Il Sig. Montin Marco nella sua veste di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Reg.Pub. 8

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dalla data odierna 17-01-2023 fino al 01-02-2023.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo la stessa con prot. 471 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000.

L'Addetto alla Segreteria  
F.to Andreoli Laura  
*Firmato digitalmente*

**La seduta si svolge in modalità di videoconferenza, ai sensi di quanto contemplato al punto 2 del Regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 09/06/2022, con inizio alle ore 12:27, come riportato nel frontespizio.**

Sono presenti collegati in videoconferenza i Sigg.:

- Montin Marco Sindaco
- Faccio Costantino Assessore/Vicesindaco
- Baraldo Filippo Assessore

Risultano assenti i Sigg.:

- Tomiato Michele Assessore
- Tognin Silvia Assessore

Il Segretario Comunale, Dott. Ennio Callegari, assiste alla seduta collegato in videoconferenza.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

**RILEVATA** la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

**CONSIDERATO:**

- che con le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale disposte dalla vigente normativa, si ritiene di procedere alla pianificazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa suddetta;
- che con tale provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli Organi di vertice delle Amministrazioni sono tenuti alla pianificazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa;
- che in tal senso si è ritenuto di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale 2022-2024, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e

degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;

**VISTO:**

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli Organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

**DATO ATTO:**

- che condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- che i Responsabili di Area hanno attestato, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 165/2001 e smi l'inesistenza di eccedenze di personale;

**VISTO** il DPCM 8 maggio 2018 "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*", pubblicato sulla GU n. 173 del 27 luglio 2018;

**DATO ATTO** che i provvedimenti attuativi dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019), stabiliscono che la spesa del personale, su cui calcolare il rapporto con le entrate correnti, non sia più solo quella consolidata (ex. Comma 557 della Legge 296/2006), ma ha affidato ad un decreto ministeriale l'individuazione della fascia nella quale collocare i Comuni in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;

**RISCONTRATO** che è intervenuto nel corso dell'anno 2020 un radicale cambiamento a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri sanciti dal DM 17 marzo 2020 pubblicato in GU 27 aprile 2020 in attuazione dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, per individuare l'ammontare delle risorse che consentano una sostenibilità finanziaria della spesa, con abbandono del riferimento esclusivo alla spesa del personale storicizzata, sostituito con nuovi parametri che valorizzano anche le entrate correnti. Per quanto concerne la decorrenza delle nuove regole, il legislatore ha attribuito il potere di individuarne la relativa data, attraverso la sua indicazione da parte di un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I nuovi criteri sono entrati in vigore il 20 aprile 2020.

In sintesi, con il D.l. 34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia", da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

**RILEVATO** che in data 8/6/2020 è stata resa nota la circolare esplicativa a cura del DFP relativa al DM sopracitato;

**RILEVATO** che sono successivamente intervenute diverse deliberazioni delle Corti dei Conti di interpretazioni del quadro normativo delineato in precedenza, ex multis (Sez. reg. Lombardia pareri n. 74, 93, 98, 109 e 125 del 2020, n. 24 del 2021, Sez. reg. Veneto n. 15/2021, Sez. reg. Emilia-Romagna pareri n. 32/2020 e n. 55/2020), che hanno evidenziato come la nuova disciplina, riportando la consistenza della spesa per il personale all'ammontare delle entrate correnti (dal quale va sottratto l'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione), consente di individuare, per ogni Comune ed in considerazione della fascia demografica di appartenenza, la spesa di personale finanziariamente sostenibile;

**DATO ATTO** che:

- il rendiconto dell'esercizio 2021 è stato approvato con delibera di C.C. n. 10 del 6.07.2022, esecutiva;
- sulla base del rendiconto anno 2021 si rende necessario procedere alla nuova verifica delle capacità assunzionali, del rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della legge 27/12/2006, n. 296 e della copertura finanziaria, per dare compimento al piano assunzionale previsto;

**ACCERTATO** che:

- il Comune di Pernumia risulta essere un Ente "virtuoso" collocandosi con il suo 18,22% (rapporto tra il costo del personale anno 2021 e la media delle entrate correnti del triennio 2019/2021), al di sotto del valore soglia previsto per la propria area demografica pari al 27,20%;
- la spesa massima di personale non può superare la somma di euro 555.851,20;
- non è possibile usufruire della capacità di spesa aggiuntiva rispetto al costo del personale rilevato in sede di rendiconto 2018, essendo la stessa superiore al limite di cui sopra;
- la spesa per gli anni 2023/2025 rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della legge 27/12/2006, n. 296;
- sono previste delle assunzioni a tempo determinato;
- non sono previste assunzioni per la realizzazione del PNRR;
- la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di

cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

**ATTESA** la necessità di provvedere ad una prima approvazione del Piano per fare fronte all'esigenza di assumere del personale per garantire il regolare funzionamento dei Servizi Demografici;

**RITENUTO** di proporre il seguente Piano assunzionale per l'anno 2023:

- n. 1 istruttore amministrativo di cat. C per massimo mesi 3;
- n. 1 esecutore amm.vo di cat. B di per massimo mesi 2;

assunzioni da attivare ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004;

**CONSIDERATO** che il Comune di Pernumia essendo Ente con un numero di dipendenti inferiori a 50 non è tenuto alla redazione del PIAO Integrale e può approvare separatamente il piano triennale dei fabbisogni del personale e successivamente inserirlo nel DUP;

**RILEVATO** che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), che introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, non risultano situazioni di eccedenza di personale;

**RITENUTO** non necessario, per questa prima approvazione, procedere alla revisione della dotazione organica;

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 11.5.2022, di "Approvazione DUP 2022-2024 e bilancio di previsione 2022/2024";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 19.05.2022 con la quale è stato approvato il PEG;
- i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000 dalla competente Responsabile del Servizio;
- il parere del Revisore dei conti acquisito a protocollo comunale n. 364 del 12/01/2023;

Con votazione espressa in forma palese nei modi di legge che dà il seguente risultato:

**- partecipanti in videoconferenza: n. 3**

- Sindaco Montin Marco: voto favorevole  
- Assessore Faccio Costantino: voto favorevole  
- Assessore Baraldo Filippo: voto favorevole

con un totale di n. 3 voti favorevoli su n. 3 partecipanti votanti

## **DELIBERA**

Per le motivazioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. Di dare atto che non vi sono eccedenze di personale;
2. Di approvare il Piano triennale di fabbisogno di personale 2023/2025 prevedendo per il solo anno 2023 l'assunzione di personale a tempo determinato da assumere in

applicazione dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 e precisamente:

- n. 1 istruttore amministrativo di cat. C per massimo mesi 3;
- n. 1 esecutore amm.vo di cat. B di per massimo mesi 2;
- 3. Di dare atto che detto Piano sarà inserito nella sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" del redigendo Piano integrato di attività e organizzazione -PIAO;
- 4. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai responsabili di area e alle R.S.U.;

**Successivamente**, con separata votazione espressa in forma palese nei modi di legge che dà il seguente risultato:

**- partecipanti in videoconferenza: n. 3**

- Sindaco Montin Marco: voto favorevole
- Assessore Faccio Costantino: voto favorevole
- Assessore Baraldo Filippo: voto favorevole

con un totale di n. 3 voti favorevoli su n. 3 partecipanti votanti

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

# PARERI DI PROPOSTA

**Oggetto : PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023-2025**

---

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013, si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e si esprime - per quanto di competenza - il seguente parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett b) della legge 213/2012:

li, 11-01-2023

**parere Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Pigozzo Maria

*Firmato digitalmente*

---

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Effettuata l'istruttoria contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile di questa stessa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della legge 213/2012, il seguente parere: Favorevole

li, 11-01-2023

**parere Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

F.to Pigozzo Maria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Montin Marco  
*Firmato digitalmente*

Il Segretario Comunale  
F.to Callegari Dott. Ennio  
*Firmato digitalmente*

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 12-01-2023 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

*Pernumia, li 17-01-2023*

Il Responsabile Affari Generali  
F.to Dr. Alfonzo Giovanni  
*Firmato digitalmente*

---

Copia dell'originale documento informatico in atti, in carta libera ad uso amministrativo

*Pernumia, li 17-01-2023*

L'Addetto alla Segreteria  
F.to Andreoli Laura